

CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n° 69 del 13/11/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'USO DELLA MASCHERINA E PER CONTRASTARE LE OCCASIONI DI AFFOLLAMENTO.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 in considerazione del temporaneo impedimento del Sindaco avv. Raffaele Bene;

PREMESSO

CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020, prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, fino al 31 gennaio 2021;

- numerosi DPCM (fino al DPCM del 3 novembre 2020) hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale, ha previsto nel nuovo DPCM datato 3 novembre 2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento (art. 1 comma 4);

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO che anche negli ambienti scolastici occorre adottare tutte le misure precauzionali idonee a scongiurare il rischio del contagio;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi, strade e piazze cittadine;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento



della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati nel territorio cittadino;

RILEVATO che dalla attività di prevenzione messa in campo è emerso che:

- nelle seguenti vie e piazze principali del territorio gli afflussi di persone, in particolare giovani minorenni sono molto consistenti, soprattutto nelle ore serali:
 - a) Sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Purgatorio in via Nazionale delle Puglie ;
 - b) Piazza San Paolo;
 - c) Via Marconi dal civico n. 57 al civico n. 105;
 - d) Piazza Domenico Cirillo;
- che spesso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, la mascherina o altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie è abbassato sotto il mento per fumare o bere alcolici;

RILEVATO che nella riunione del COC si è stabilito che:

- per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;
- che è necessario arginare la mobilità delle persone che vagabondano per le strade del territorio comunale, spesso in gruppo, e che si rendono responsabili di condotte che amplificano i rischi per la salute e per la sicurezza dei cittadini;
- che sono presenti numerosi spazi aperti al pubblico, non recintanti o delimitati da strutture e non risulta, pertanto, praticabile costituire presidi fissi da parte delle forze di polizia per evitare assembramenti di persone e il rischio di contagio tra le stesse;
- che debbano essere adottate provvedimenti per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 a tutela della comunità scolastica;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Casoria;

SENTITI i Dirigenti scolastici in ordine alla necessità di adottare misure che contengano il rischio di diffusione del virus nell'ambito della comunità scolastica;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

EFFETTUATO, altresì, il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Preso atto che dalla riunione del COC del giorno 11.11.2020 è emersa la necessità di provvedere all'emanazione di ulteriori misure restrittive considerata la curva del contagio relativa al Comune di Casoria;

ORDINA

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Fermo l'obbligo di indossare **la mascherina**, la stessa **deve essere indossata correttamente**, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza



epidemiologica. L'obbligo di indossare correttamente la mascherina è esteso a tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'obbligo di indossare correttamente la mascherina è esteso per l'intera giornata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Casoria.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Casoria in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di fumare**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina. Il divieto è esteso all'utilizzo di qualsiasi strumento per il fumo, compresa la sigaretta elettronica.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Casoria in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di consumo di cibi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina. Sono escluse le aree utilizzate dai pubblici esercizi per la loro attività che prevedono posti al tavolo.

Si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

Il consumo di cibi e bevande perpetrato da tre o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento.

PUBBLICI ESERCIZI

Dalle ore 18:00 alle ore 5.00 del giorno seguente nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), i locali interni e le aree esterne (con o senza dehors) destinate alla somministrazione, dovranno essere sgomberati dagli avventori/clienti e chiusi al pubblico da parte dei titolari delle stesse attività (le eventuali sedute esterne dovranno essere ritirate, ove possibile, all'interno di locali chiusi ovvero rese inservibili tramite ad esempio catenelle, nastri, pannelli) fermo restando le disposizioni nazionali e regionali relative al delivery.

I titolari delle precitate attività dovranno esporre all'ingresso del locale apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

MINORI DI ANNI 18

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, fino a nuova disposizione, è fatto divieto ai minori di anni 18 di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l'accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.

Si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);

ULTRASETTANTENNI

E' fortemente raccomandato alle persone ultrasettantenni di non circolare nei luoghi pubblici, salvo necessità di natura sanitaria, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, fino a nuova disposizione.

PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 è interdetto l'accesso sulle seguenti vie, piazze e spazi pubblici/aperti al pubblico:

- a) Sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Purgatorio in via Nazionale delle Puglie ;
- b) Piazza San Paolo;



- c) Via Marconi dal civico n. 57 al civico n. 105;
- d) Piazza Domenico Cirillo;

E' consentito l'accesso ed il deflusso ai soli residenti, ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti nonché ai fedeli in chiesa;

COMMERCIO ITINERANTE

E' vietata l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale.

SCUOLE

la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale dal 14 novembre al 30 novembre, fatta eccezione per l'uso dei laboratori e per le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto

DISPONE

Il presente provvedimento è efficace dal 14 novembre al 30 novembre 2020.

E' affisso all'Albo Pretorio del Comune di Casoria e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.casoriaonline.it

Demanda

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 , comma 1 della L. legge n. 19 del 25.03.2020 da 400,00 € a 1.000,00 €.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

Polizia Municipale

Carabinieri

Commissariato P.S. – Afragola

Prefettura di Napoli

Casoria, 13/11/2020



IL VICESINDACO

Dott.ssa Paola Ambrosio